



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web [eum.unimc.it](https://eum.unimc.it) secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

*Nomen omen.*

# Il nome come diritto della personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,  
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum



# Indice

7      Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

11      Mariano Cingolani  
Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

23      Lucrezia Boari  
Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

33      Paola Nicolini  
Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se "nomi-nati"

43      Benedetta Rossi  
"Seconde generazioni" a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

- 57 Paola Persano  
Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
- 65 Natascia Mattucci  
L'altro nome
- Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
- 77 Elena Ardito  
Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
- 91 Fabrizio Marongiu Buonaiuti  
Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
- 113 Tiziana Montecchiari  
Diritto al nome e adozione: questioni controverse
- 125 Laura Vagni  
Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
- 145 Tommaso Guerini  
Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
- 157 Lina Caraceni  
"Onomastica e grammatica carceraria": nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
- 169 Laura Marchegiani  
Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
- 183 Autori

# Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea\*

Fabrizio Marongiu Buonaiuti

SOMMARIO: 1. La disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome nel sistema previgente alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995. – 2. La disciplina contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. – 3. La disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi e la sua prevalenza sulla disciplina contenuta nella legge italiana. – 3.1. In particolare: l'ammissione del rinvio nel sistema della Convenzione di Monaco del 1980. – 3.2. La lacuna della Convenzione di Monaco del 1980 relativamente ai casi di pluricittadinanza e l'ammissibilità del riferimento alle soluzioni recate dai sistemi nazionali di diritto internazionale privato. – 3.3. La disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 e la questione del *conflict mobile*. – 4. Problematiche relative all'applicazione della disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome in relazione alla determinazione del cognome dei figli. – 5. Diritto alla continuità del nome e incidenza delle sue limitazioni sulla libertà di circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea. – 6. Considerazioni conclusive.

\* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

1. *La disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome nel sistema previgente alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995*

Nel sistema italiano di diritto internazionale privato previgente alla legge di riforma del 31 maggio 1995, n. 218 non era presente una specifica disciplina del diritto al nome nel diritto internazionale privato. In proposito, si tendeva a fare riferimento alla regola di conflitto contenuta nell'art. 17 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (le c.d. preleggi), il quale, in materia di stato e capacità delle persone e dei rapporti di famiglia, richiama la legge nazionale dei soggetti interessati<sup>1</sup>. Si era nondimeno posta in dottrina la questione se, nei casi in cui, come avviene relativamente alla determinazione del cognome dei figli, il nome di una persona dipenda dall'esistenza di un rapporto di famiglia – come il matrimonio, la filiazione o l'adozione – la legge applicabile dovesse essere individuata nella legge regolatrice del rapporto in questione, ove, evidentemente, tale legge non coincidesse con la legge nazionale del soggetto interessato. Considerato che nella gran parte dei casi il nome di una persona dipende da un rapporto familiare presupposto, l'ambito lasciato all'applicazione della legge nazionale della persona interessata veniva in questo modo ad essere inevitabilmente limitato<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La norma, abrogata dall'art. 73 della l. 31 maggio 1995, n. 218, disponeva: «Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono».

<sup>2</sup> Si vedano, tra gli altri, nel senso della soggezione del diritto al nome alla legge applicabile al rapporto familiare da cui il nome dipende, nella letteratura anteriore alla riforma del 1995, G. Ballardore Pallieri, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, p. 138 s.; T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1982, p. 656 s.; la tesi per la quale il diritto al nome sarebbe sempre stato soggetto alla legge nazionale della persona, anche quando la sua acquisizione discendesse da un rapporto di famiglia, era stata sostenuta da E. Vitta, *Diritto internazionale privato*, vol. II, Torino, 1973, p. 22 s., il quale successivamente era parso invece aderire all'opposta tesi per la quale in quest'ultima ipotesi il nome sarebbe retto dalla legge regolatrice del rapporto di famiglia da cui ne dipende l'acquisto: Id., *Memoriale e progetto di legge*, in Consiglio Nazionale del Notariato (a cura di), *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1984, p. 3 ss., spec. p. 54. Si veda anche F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, p. 173 s.



## 2. *La disciplina contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*

Quest'ultimo orientamento è stato seguito nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995, la quale, introducendo una disciplina ben più articolata rispetto a quella piuttosto scarna ed essenziale precedentemente contenuta nelle preleggi, reca all'art. 24 una norma di conflitto specifica, per la quale l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità – categoria alla quale viene generalmente ricondotto anche il diritto al nome in quanto elemento distintivo della personalità dell'individuo – sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato. La norma precisa, nondimeno, che i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Questa soluzione comporta un sostanziale svuotamento della rilevanza in questa materia della legge nazionale del soggetto, salva restando peraltro la possibilità che la legge nazionale dell'interessato si trovi comunque ad applicarsi in quanto legge regolatrice del rapporto familiare in base alle regole di conflitto pertinenti. Infatti, come è stato rilevato in dottrina, anche all'interno della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato del 1995, è frequente il ricorso alla cittadinanza delle persone interessate come criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della legge applicabile ai rapporti di carattere familiare<sup>3</sup>. Ciò nondimeno, nei rapporti familiari che coinvolgono persone aventi diversa cittadinanza, non necessariamente il criterio di collegamento adottato punterà alla legge nazionale della persona interessata, potendo per ipotesi portare all'applicazione della legge nazionale di una diversa parte del medesimo rapporto.

La norma dell'art. 24 della legge n. 218/1995 limita, inoltre, la portata del richiamo alla legge nazionale del soggetto interessato, ovvero alla legge regolatrice del rapporto di famiglia da cui derivi il nome che la persona porta, prevedendo, al secondo comma, che le conseguenze della violazione dei diritti della personalità ai quali la norma si riferisce sono disciplinate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. Quest'ultima disposizione risolve a favore della legge regolatrice del fatto illecito una questione che era stata in passato molto dibattuta dalla dottrina internazionalprivatistica, in merito alla delimitazione dell'ambito rispettivo di applicazione della legge applicabile al fatto illecito e della legge regolatrice del diritto violato<sup>4</sup>, in senso omogeneo alla soluzione attualmente accolta anche a livello europeo nel regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (c.d. rego-

<sup>3</sup> Si veda in questo senso A. Di Blase, *Articolo 24*, in F. Pocar *et al.* (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 123 ss., spec. p. 126 s.

<sup>4</sup> Si rimanda in proposito, per un quadro delle diverse posizioni sostenute in dottrina, a F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 93 ss.

lamento “Roma II”, art. 15). Tale regolamento, peraltro, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione la determinazione della legge applicabile alle violazioni della privacy e dei diritti della personalità, alle quali conseguentemente continuano a trovare applicazione, nel nostro ordinamento, le regole comuni sulla legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito, contenute nell’art. 62 della legge n. 218/1995<sup>5</sup>.

### 3. *La disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi e la sua prevalenza sulla disciplina contenuta nella legge italiana*

La disciplina della legge regolatrice dei diritti della personalità contenuta nell’art. 24 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve intendersi peraltro non applicabile per quanto attiene alla legge applicabile al diritto al nome, in quanto quest’ultima materia è regolata nell’ordinamento italiano dalla Convenzione sulla legge applicabile ai nomi e ai cognomi, elaborata dalla *Commission internationale de l’état civil* (CIEC) ed aperta alla firma a Monaco di Baviera il 5 settembre 1980, la quale è stata ratificata dall’Italia e resa esecutiva nell’ordinamento italiano con legge 19 novembre 1984 n. 950<sup>6</sup>. La Convenzione, che allo stato risulta ratificata, oltre che dall’Italia, dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dal Portogallo, è in vigore internazionalmente tra gli Stati parte dal 1° gennaio 1990<sup>7</sup>.

In dottrina si è posta la questione del motivo per il quale il legislatore della riforma del diritto internazionale privato del 1995 non abbia creduto opportuno inserire nell’art. 24 della legge un rinvio alla Convenzione per quanto riguarda il diritto al nome. Tale soluzione è stata seguita, come è noto, in altre disposizioni della stessa legge di riforma, che, in luogo di formulare autonome disposizioni di conflitto in materie che già formavano oggetto di convenzioni internazionali di cui l’Italia era parte, operano direttamente un rinvio alle convenzioni pertinenti, ove del caso estendendone unilateralmente l’applicazione

<sup>5</sup> L’esclusione di tale materia dall’ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento “Roma II” è stata dovuta alla difficoltà di raggiungere un accordo su una soluzione internazionale-privatistica atta a bilanciare gli interessi in gioco nel delicato ambito dei diritti della personalità, tra protezione della privacy e dei diritti della personalità da una parte e libertà dell’informazione dall’altra: si veda ancora F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 90, p. 206 ss.

<sup>6</sup> Il testo ufficiale in lingua francese della Convenzione, oltreché in allegato alla legge di esecuzione in G.U., n. 18 del 22 gennaio 1985, *suppl. ord.*, p. 107 ss., è disponibile al sito della CIEC, URL <[www.ciec1.org](http://www.ciec1.org)>, sul quale ugualmente è consultabile lo stato delle ratifiche.

<sup>7</sup> Nei confronti del Portogallo, che ha depositato il proprio strumento di ratifica il 3 luglio 1990, la Convenzione è in vigore dal 1° ottobre 1990.

al di là dell'ambito loro proprio<sup>8</sup>. Come è stato osservato, il mancato coordinamento tra la disciplina dell'art. 24 della legge n. 218/1995 – che, peraltro, riguarda più generalmente tutte le questioni qualificabili in termini di diritti della personalità e non già solamente il diritto al nome – e la disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 potrebbe essere dovuto al fatto che, al tempo in cui la Commissione ministeriale preposta alla redazione del testo della legge di riforma del diritto internazionale privato concluse i suoi lavori, nel 1989, la Convenzione non era ancora internazionalmente in vigore, non essendosi sino a quel momento raggiunto il numero minimo di ratifiche necessario. È probabile che, nel successivo, lungo esame parlamentare del testo del disegno di legge, nel quale la discussione si è prevalentemente concentrata su altre disposizioni, l'opportunità di intervenire sulla disposizione in questione sia sfuggita<sup>9</sup>. Questa ipotesi appare corroborata dall'assenza di alcun riferimento alla Convenzione di Monaco del 1980 nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nella parte relativa all'art. 24, che è rimasto immutato nel testo definitivo della legge n. 218/1995<sup>10</sup>.

In ogni caso, è chiaro che il mancato riferimento da parte dell'art. 24 della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi nulla toglie alla sua prevalenza sulle disposizioni contenute nella legge italiana di riforma, come espressamente riconosciuto dall'art. 2, primo comma, della legge stessa, il quale afferma chiaramente, in un contesto in cui ancora non era presente la clausola generale di cui all'odierno art. 117, primo comma, della Costituzione, che le disposizioni contenute nella legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Deve inoltre essere precisato che, benché la Convenzione di Monaco, come si è osservato, sia attualmente in vigore tra soli quattro Stati parte tra cui l'Italia, essa, come la generalità delle convenzioni internazionali che recano regole di diritto internazionale privato in senso stretto – relative, quindi,

<sup>8</sup> Si veda, per tutti, a questo riguardo, con riferimento anche alla problematica del superamento di diverse delle convenzioni così richiamate da parte di convenzioni successive, ovvero di regolamenti dell'Unione europea adottati nell'ambito della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile, F. Marongiu Buonaiuti, *Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativo e strumentalità alla tutela dei valori ispiratori*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2021, p. 266 ss. e in A. Annoni, S. Forlati, P. Franzina (a cura di), *Il diritto internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco Salerno*, Napoli, 2021, p. 669 ss.

<sup>9</sup> Secondo quanto osservato da G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, Padova, 2009, p. 43, in nota 105.

<sup>10</sup> Si veda la Relazione al Disegno di legge presentato il 29 aprile 1993 dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro dell'interno (Senato della Repubblica, XI Legislatura, n. 1192), in appendice a G. Gaja (a cura di), *La riforma del diritto internazionale privato e processuale, Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, Milano, 1994, p. 401 ss., spec. p. 416.

alla individuazione della legge applicabile – si applica *erga omnes*, vale a dire, anche nelle situazioni che presentino collegamenti con paesi non contraenti e nelle quali i criteri di collegamento contenuti nella Convenzione portino all'applicazione della legge di uno Stato non contraente<sup>11</sup>. Ne deriva che, secondo un fenomeno che è ora comune anche ai regolamenti adottati dall'Unione europea nel campo del diritto internazionale privato, le disposizioni contenute nella Convenzione sostituiscono per intero, nell'ambito di applicazione materiale loro proprio, le norme di conflitto nazionali degli Stati contraenti, le quali continueranno a trovare applicazione solamente nelle materie non regolate dalla Convenzione stessa<sup>12</sup>.

Diversamente dalla soluzione accolta nell'art. 24 della legge n. 218/1995, il quale, come si è rilevato, sottopone il nome di una persona il cui acquisto derivi da un rapporto familiare alla legge regolatrice di quest'ultimo rapporto, la Convenzione di Monaco del 1980, all'art. 1, prevede che il nome e il cognome di una persona siano disciplinati dalla legge dello Stato di cui questa ha la cittadinanza. Il *Rapport explicatif* della Convenzione chiarisce che tale regola di conflitto presenta carattere autonomo, per cui la disciplina del nome e del cognome di una persona non ricade nell'ambito di applicazione della legge regolatrice della filiazione, ovvero degli effetti dell'adozione o del matrimonio. Tale soluzione è parsa inevitabile al fine di poter raggiungere un'effettiva uniformità di soluzioni in materia di legge applicabile al nome, dal momento che altrimenti sarebbe stato necessario raggiungere un accordo anche con riferimento alla legge applicabile ai diversi rapporti familiari dai quali il nome di una persona è suscettibile di derivare, ciò che avrebbe richiesto uno sforzo alquanto impegnativo e non suscettibile di condurre ad un risultato accettabile in tempi ragionevoli<sup>13</sup>.

L'autonomia della legge applicabile al nome e cognome di una persona viene difesa nel sistema della Convenzione anche nel caso in cui l'esistenza di un rapporto familiare da cui il nome della persona derivi formi oggetto di una questione preliminare. Tale questione preliminare dovrà infatti essere risolta, ai soli fini degli effetti suscettibili di derivare dal rapporto familiare per il nome della persona, in base alla legge applicabile al nome, e cioè alla legge nazionale della persona, e ciò senza pregiudicare la soggezione degli altri aspetti

<sup>11</sup> Si veda l'art. 2 della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, il quale dispone: «La loi désignée par la présente convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant».

<sup>12</sup> Come chiarito nel *Rapport explicatif*, adottato dall'Assemblea generale della Commission internationale de l'état civil il 3 settembre 1980 e consultabile al sito [www.ciec1.org](http://www.ciec1.org), dove è pubblicato di seguito al testo della Convenzione, punto 2, la Convenzione ha per scopo di stabilire delle regole comuni di diritto internazionale privato sui nomi e cognomi delle persone. Gli Stati contraenti applicheranno tali regole a ogni persona fisica, sia essa o meno cittadina di uno Stato contraente.

<sup>13</sup> Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.1.

del rapporto familiare, quali la sua costituzione e il contenuto del rapporto in termini di diritti ed obblighi, ad una diversa legge in base alle relative regole di diritto internazionale privato.

### 3.1. In particolare: l'ammissione del rinvio nel sistema della Convenzione di Monaco del 1980

A questo proposito, deve essere precisato che in base alla lettera dell'art. 1, par. 1 della Convenzione sembrerebbe che la stessa legge nazionale della persona interessata debba applicarsi, con le sue norme materiali, agli effetti sul nome della persona suscettibili di derivare dal rapporto familiare presupposto, ciò che dal punto di vista internazionalprivatistico configurerebbe un caso di assorbimento della questione preliminare nell'ambito di applicazione della legge regolatrice della questione principale<sup>14</sup>. Invece, come è chiarito dal *Rapport explicatif*, la formula «*sont appréciées selon la loi de cet État*» presuppone il ricorso alle norme di diritto internazionale privato della legge del paese di cittadinanza della persona interessata, le quali potranno indicare una legge diversa come applicabile agli effetti che la situazione giuridica di carattere familiare produce sul nome della persona<sup>15</sup>.

Questa soluzione accolta dalla Convenzione di Monaco, nell'attribuire centralità non soltanto alla legge materiale dello Stato di cittadinanza della persona interessata, bensì più ampiamente all'ordinamento di tale paese, ivi incluse le sue regole di diritto internazionale privato, ha portato in dottrina a vedere nel sistema della Convenzione una sorta di rinvio in blocco all'ordinamento nazionale della persona interessata<sup>16</sup>.

Peraltro, il ricorso alla legge designata dalle regole di diritto internazionale privato della legge richiamata per regolare la questione principale allo scopo di disciplinare le questioni preliminari si pone in rapporto di stretta coerenza con

<sup>14</sup> La norma dell'art. 1, par. 1, della Convenzione di Monaco recita: «Les noms et prénoms d'une personne sont déterminés par la loi de l'Etat dont elle est ressortissante. A ce seul effet, les situations dont dépendent les noms et prénoms sont appréciées selon la loi de cet État».

<sup>15</sup> Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3, terzo alinea: «les “questions préalables” sont résolues selon le droit international privé de cet État» (con riferimento allo Stato di cui la persona è cittadina). Tecnicamente, la norma prevede il ricorso alla “soluzione congiunta” delle questioni preliminari, per la quale ad esse verrà applicata non già, come nella soluzione dell'assorbimento, la stessa legge materiale che regola la questione principale, bensì la legge individuata sulla base delle regole di diritto internazionale privato del paese la cui legge regola la questione principale. Si vedano, per un quadro sintetico delle diverse soluzioni date al problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato, per tutti, F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, 10<sup>a</sup> ed., Torino, 2022, p. 269 ss.

<sup>16</sup> Si veda in questo senso G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 45 s.

la soluzione più generalmente accolta dalla Convenzione, consistente nell'includere nel richiamo effettuato dalle sue norme anche le regole di diritto internazionale privato della legge richiamata, così ammettendo il rinvio che tali regole – ove, evidentemente, si tratti di uno Stato non contraente della Convenzione – effettuino alla legge di un diverso paese, nel caso in cui queste adottino un criterio di collegamento diverso dalla cittadinanza ai fini di individuare la legge applicabile al nome della persona<sup>17</sup>. Del resto, la possibilità del ricorso a criteri di collegamento diversi dalla cittadinanza in materia di diritto al nome nel contesto dei sistemi statali di diritto internazionale privato è espressamente contemplata dall'art. 6 della Convenzione, la quale consente agli Stati contraenti l'apposizione di una riserva, per la quale lo Stato interessato si riserva di applicare la propria legge interna – come tale dovendosi intendere la propria legge materiale, ad esclusione delle proprie regole di diritto internazionale privato – al nome delle persone aventi la residenza abituale sul proprio territorio, a prescindere dalla loro cittadinanza. La norma aggiunge al secondo comma che una tale riserva produce effetto unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente che la abbia apposta, e non è pertanto suscettibile di essere applicata dagli altri Stati contraenti nei confronti dei soggetti che abbiano la propria residenza abituale nel territorio dello Stato autore della riserva<sup>18</sup>.

La portata del richiamo che la Convenzione di Monaco del 1980 fa alla legge nazionale della persona interessata e la marcata differenza di approccio rispetto all'art. 24 della legge n. 218/1995 è stata evidenziata da una pronuncia della Corte di cassazione, relativa all'individuazione della legge applicabile alle conseguenze derivanti dallo scioglimento del matrimonio per il cognome della moglie<sup>19</sup>.

La Cassazione ha infatti ritenuto, facendo applicazione della disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 1980, che il diritto della moglie di conservare o meno il cognome del marito a seguito del divorzio dovesse essere regolato secondo la legge nazionale dell'interessata, nella specie il diritto sve-

<sup>17</sup> Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.2, terzultimo capoverso. Si veda in proposito A. Davi, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit int. de la Haye*, vol. 352, 2012, p. 9 ss., spec. p. 276 ss., il quale annovera la Convenzione di Monaco del 1980 tra quelle convenzioni di diritto internazionale privato nelle quali l'ammissione del rinvio è implicita, osservando l'A. che nei casi in cui la Convenzione ha inteso escludere il rinvio, ha utilizzato, come nell'art. 6, in luogo dell'espressione «loi», l'espressione «loi interne».

<sup>18</sup> Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.2, terzultimo capoverso, in fine.

<sup>19</sup> Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 13 novembre 2015, n. 23291, pres. Di Palma, rel. Acierio, disponibile su <[www.marinacastellaneta.it](http://www.marinacastellaneta.it)> con commento di M. Castellaneta, *Legge applicabile per determinare il cognome dopo il divorzio all'attenzione della Cassazione*, ivi, 20 novembre 2015, e su <<https://aldricus.giustizia.it/>> con commento di O. Vanin, *La Cassazione sulla legge applicabile al cognome della moglie a seguito del divorzio*, ivi, 8 gennaio 2016. Si veda in proposito anche F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, cit., p. 181 ss.

dese, che in concreto prevede il diritto della moglie di scegliere se mantenere o meno tale cognome dopo il divorzio, e non già secondo la legge italiana applicabile allo scioglimento del matrimonio, come sarebbe avvenuto secondo la regola di cui all'art. 24 della legge n. 218/1995. Tale regola avrebbe materialmente portato alla perdita del diritto della moglie di conservare tale cognome, come previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio, salva diversa statuizione del giudice per i motivi contemplati dalla norma. La Cassazione ha correttamente rilevato che la soluzione imposta dalla disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco, consistente nell'assoggettare le conseguenze derivanti dal divorzio per il nome di una persona alla sua legge nazionale anziché alla potenzialmente diversa legge regolatrice del divorzio, oltre a perseguire il già accennato obiettivo di uniformità internazionalprivatistica delle soluzioni, persegue altresì l'obiettivo di favorire la continuità del nome della persona. Il perseguimento di tale obiettivo rischierebbe di essere pregiudicato dalla sottoposizione del nome della persona a leggi di volta in volta in volta diverse a seconda della natura del rapporto familiare nel quale la persona stessa si trovasse coinvolta.

*3.2. La lacuna della Convenzione di Monaco del 1980 relativamente ai casi di pluricittadinanza e l'ammissibilità del riferimento alle soluzioni recate dai sistemi nazionali di diritto internazionale privato*

La sentenza della Cassazione del 13 novembre 2015 che si è richiamata, nel riconoscere piena prevalenza alle regole contenute nella Convenzione di Monaco del 1980 in materia di legge applicabile al nome sulla disciplina recata dalla legge n. 218/1995 in conformità alla previsione generale contenuta nell'art. 2 della legge stessa, compie tuttavia una delicata operazione di integrazione della disciplina recata dalla Convenzione, la quale non regola l'ipotesi in cui la persona del cui nome si tratta sia, come nel caso di specie, in possesso di una doppia cittadinanza<sup>20</sup>.

La Cassazione ha fatto riferimento in proposito all'art. 19 della legge n. 218/1995, che disciplina tale questione nell'ambito del sistema italiano di diritto internazionale privato. La Corte, senza a dire il vero sforzarsi di valutare, come sarebbe stato doveroso fare allo scopo di salvaguardare l'autonomia e l'uniformità interpretativa della Convenzione secondo l'art. 2, secondo comma, della stessa legge n. 218/1995, se tale soluzione sia coerente con i princi-

<sup>20</sup> In proposito, il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.2, ultimo capoverso, osserva che il problema della doppia cittadinanza è stato escluso dall'ambito della Convenzione, adducendo come giustificazione, poco persuasivamente, che benché il problema presentasse già all'epoca dell'elaborazione della Convenzione una sua attualità, l'ambito del diritto al nome presentasse carattere troppo limitato per poter dar luogo all'elaborazione di una regola in materia.



pi ispiratori della Convenzione, ha applicato la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 19 della legge, per la quale qualora la persona sia in possesso di più cittadinanze, diverse dall'italiana, tra di esse, ai fini della legge applicabile, prevale quella del paese col quale la persona presenta il collegamento più stretto. Tale collegamento, nelle circostanze del caso di specie, appariva consistente con la Svezia, paese in cui era stato celebrato il matrimonio, nel quale era nato il figlio minore della coppia e in cui si era consumata la gran parte della vita coniugale, piuttosto che con il diverso paese nel quale l'interessata era nata. In proposito, per quanto il principio di prossimità non sia espressamente indicato nel *Rapport explicatif* della Convenzione come un principio ispiratore della relativa disciplina, nemmeno vi sono elementi che depongano chiaramente nel senso di una sua incompatibilità con i principi ai quali essa si ispira<sup>21</sup>.

Qualche perplessità appare nondimeno dover essere sollevata con riferimento, da una parte, all'inidoneità del criterio della cittadinanza più effettiva ad applicarsi relativamente ad un minore, in particolare al momento della nascita, quando l'interessato ancora non ha verosimilmente avuto modo di sviluppare alcun legame effettivo con l'uno piuttosto che con l'altro dei paesi di cui è cittadino, e, dall'altra, riguardo alla possibilità che nel corso della vita della persona il bilanciamento dei fattori che determinano la prevalenza dei suoi legami con uno degli Stati di cui è cittadino piuttosto che con l'altro abbia a mutare<sup>22</sup>. Sarebbe invece probabilmente dubbia la compatibilità col sistema della Convenzione dell'eccezione, di marcato stampo unilateralistico, contenuta nello stesso secondo comma dell'art. 19 della legge n. 218/1995, per la quale, nell'ipotesi in cui tra le diverse cittadinanze del soggetto interessato vi sia quella italiana, questa prevale<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Si veda già F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, cit., p. 183 s.

<sup>22</sup> Si veda in proposito A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1991, p. 573 ss., spec. p. 590.

<sup>23</sup> Tale soluzione, recata in termini generali con riferimento ai casi di pluricittadinanza dall'art. 19, secondo comma, della l. n. 218/1995, trova un suo precedente nella soluzione analoga contemplata dalla legge olandese del 3 luglio 1989 recante norme di conflitto in materia di nomi e cognomi, all'art. 2, su cui si vedano le osservazioni critiche di A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco*, cit., p. 590.



### 3.3. *La disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 e la questione del conflit mobile*

Altro profilo problematico della disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 attiene al modo in cui questa disciplina regola la questione comunemente detta in dottrina del *conflit mobile*, suscettibile di porsi in caso di mutamento della cittadinanza della persona interessata. In proposito, l'art. 1, par. 2, della Convenzione stabilisce che in caso di mutamento di cittadinanza si applichi la legge dello Stato della nuova cittadinanza della persona interessata. Un'applicazione letterale di tale regola implicherebbe tuttavia un pregiudizio sensibile per la continuità del nome di una persona, nell'ipotesi in cui in base alla legge dello Stato di nuova cittadinanza – o, *rectius*, per quanto già si è osservato, in base alla legge individuata come applicabile in base alle relative regole di diritto internazionale privato – il nome della persona dovesse essere formato in modo diverso da quanto previsto secondo la legge dello Stato della precedente cittadinanza. In proposito, appare più coerente con l'obiettivo di garantire continuità al nome di una persona, che, come si vedrà più avanti, è conforme, nel contesto specifico dell'Unione europea, all'esigenza di non frapporre ostacoli alla libera circolazione delle persone, l'interpretazione accolta in proposito dalla Corte d'appello di Torino in una meno recente pronuncia relativa ai profili di diritto internazionale privato del diritto al nome<sup>24</sup>. In relazione ad una fattispecie che riguardava una donna coniugata di cittadinanza russa, alla quale nel proprio Stato di origine era stato attribuito il cognome del marito, si poneva la questione se, per effetto del successivo acquisto della cittadinanza italiana, il cognome della donna dovesse essere determinato in base al diritto italiano, ciò che avrebbe comportato l'attribuzione alla donna del cognome del padre in luogo di quello del marito, secondo la soluzione che in primo grado era stata accolta dal Tribunale di Torino. La Corte d'appello di Torino ha ritenuto invece che la sola interpretazione della norma dell'art. 1, par. 2, della Convenzione che potesse considerarsi coerente con lo spirito della Convenzione stessa fosse da ritenersi quella per la quale l'applicazione della legge della nuova cittadinanza riguardi solamente le situazioni sorte successivamente al cambiamento di cittadinanza, e non abbia alcuna incidenza sulle situazioni formatesi precedentemente in base alla precedente legge nazionale della persona interessata. Tale soluzione era stata già prospettata in dottrina come la sola pienamente compatibile con l'obiettivo di garantire continuità al nome di una persona, pur rilevando che in determinati casi la sua applicazio-

<sup>24</sup> Corte di appello di Torino, sent. 3 giugno 1998, in *Dir. famiglia*, 1998, p. 1463, di riforma di una sentenza del Tribunale di Torino, 20 febbraio 1998. Si vedano A. Sinagra, *Sul contenuto dell'art. 1 della Convenzione di Monaco 5 settembre 1980 intorno alla legge applicabile ai cognomi e ai nomi*, ivi, p. 1503 ss.; G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., 46 ss.

ne possa dare luogo ad inconvenienti, come nel caso di una persona che abbia più figli, alcuni nati prima del cambiamento di cittadinanza ed altri dopo, con la conseguente, potenziale attribuzione agli uni e agli altri di cognomi diversi a seconda delle modalità di formazione dei cognomi dei figli, rispettivamente contemplate dalla precedente e dalla successiva legge nazionale del genitore<sup>25</sup>.

La medesima soluzione è stata infine accolta, rilevandosene la maggiore coerenza con l'obiettivo di garantire la libertà di circolazione delle persone, dal Ministero dell'interno nella circolare del 2013 riguardante le generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito della concessione della cittadinanza italiana<sup>26</sup>. In tale circolare si prevede che a coloro che vengono ad acquistare la cittadinanza italiana possa essere direttamente attribuito il proprio nome così come formato in base alla propria precedente legge di cittadinanza, e non già come formato in base alla legge italiana, alla cui applicazione avrebbe invece portato la lettura particolarmente rigorosa dell'art. 1, par. 2, della Convenzione di Monaco che era stata data in una precedente circolare del 1999<sup>27</sup>.

#### *4. Problematiche relative all'applicazione della disciplina internazional-privatistica del diritto al nome in relazione alla determinazione del cognome dei figli*

Nell'economia della disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome così come delineata nella Convenzione di Monaco del 1980, il riferimento sostanzialmente esclusivo, al fine della determinazione del nome della persona, alla legge dello Stato della cittadinanza anziché alla legge regolatrice del rapporto familiare da cui il nome derivi, comporta che la questione della determinazione del cognome dei figli, che si è posta specificamente all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento alla sua incidenza sulla libertà di circolazione tra gli Stati membri<sup>28</sup>, non presenti specifica autonomia rispetto alla problematica della determinazione del nome delle persone in generale. Nondimeno, in determinate circostanze l'applicazione di tali regole re-

<sup>25</sup> Si veda A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco*, cit., p. 584 ss., spec. p. 586.

<sup>26</sup> Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare del 23 dicembre 2013, prot. n. 0014424, *Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana*. Si veda anche, con ulteriori precisazioni di carattere applicativo, la successiva Circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2019, n. 462, avente il medesimo oggetto.

<sup>27</sup> Ministero dell'Interno, Circolare del 24 novembre 1999, n. 114, *Generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana*. Si veda in proposito G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 49.

<sup>28</sup> Si veda *infra*, par. 5.

lativamente alla determinazione del cognome dei figli è suscettibile di rivelarsi problematica.

La prima ipotesi problematica, alla quale già si è fatto riferimento trattando della sopra richiamata sentenza della Cassazione del 13 novembre 2015 relativa al diritto della moglie di mantenere il cognome del marito dopo il divorzio, è quella in cui il figlio possenga fin dalla nascita diverse cittadinanze, ad esempio, ciò che sempre più frequentemente avviene nella crescente internazionalizzazione dei rapporti familiari, per essere figlio di genitori di cittadinanza diversa, in presenza di cittadinanze trasmissibili entrambe *iure sanguinis*<sup>29</sup>, o per essere nato in un paese diverso da quello o da quelli di cui i genitori sono cittadini, nell'ipotesi in cui la cittadinanza del paese di nascita sia suscettibile di essere acquistata *iure soli*. In proposito, si è già osservato come la Convenzione di Monaco del 1980 presenti il rilevante limite di non regolare, per i fini della determinazione del nome delle persone, i casi di doppia o plurima cittadinanza. Si è rilevato anche come il criterio della cittadinanza più effettiva, dettato dal secondo comma dell'art. 19 della legge n. 218/1995 per il caso in cui si tratti di cittadinanze diverse dall'italiana, sia difficilmente invocabile in relazione alla cittadinanza di un minore alla nascita, quando per la prima volta si pone il problema di individuare il diritto in base al quale stabilire come debba essere composto il nome, o, piuttosto, il cognome col quale egli debba essere identificato nell'atto di nascita ed iscritto nei registri dello stato civile. Nell'ipotesi in cui tra le cittadinanze delle quali il figlio sia in possesso vi sia quella italiana, si è già osservato come il secondo comma dell'art. 19 della legge n. 218/1995 attribuisca senz'altro prevalenza, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ai diritti o rapporti relativamente ai quali sia prevista l'applicazione della legge nazionale della persona interessata, alla cittadinanza italiana. Come si è già notato, questa soluzione appare ispirata ad un inopportuno orientamento unilateralista e può persino rivelarsi discriminatoria per il diverso trattamento che riserva alla cittadinanza italiana rispetto alle altre cittadinanze di cui il soggetto sia in possesso<sup>30</sup>.

Queste considerazioni possono portare a dubitare della correttezza della sua applicazione in relazione a una materia come il diritto al nome, retta da una convenzione internazionale che per sua natura si basa su regole bilaterali, che presuppongono una posizione di parità tra le diverse leggi suscettibili di venire in conflitto. Essa trova pur sempre un precedente nella soluzione analoga adottata dall'art. 2 della legge olandese di adattamento alla Convenzione di Monaco, la quale nondimeno prevede, a titolo di temperamento della pre-

<sup>29</sup> Come nel caso, notoriamente, della cittadinanza italiana, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Si veda, per tutti, R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 1993, p. 172, p. 211 ss.

<sup>30</sup> Si veda *supra*, par. 3.2 e già F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, cit., p. 183 s., p. 187 s.

ferenza accordata alla cittadinanza olandese, che, a richiesta della persona interessata, sul relativo atto di nascita possa essere indicato altresì il nome che questa avrebbe in base all'altra sua legge nazionale della quale non si è fatta applicazione. In base alle disposizioni della legge olandese sopra richiamata, non appare peraltro chiaro se, trattandosi di un figlio minore, questa richiesta possa essere fatta in sua vece dai genitori, ovvero se possa essere fatta dall'interessato solo una volta che abbia raggiunto la maggiore età<sup>31</sup>.

La seconda ipotesi problematica è quella nella quale il figlio acquisti successivamente, come potrebbe verosimilmente avvenire per naturalizzazione, una cittadinanza diversa da quella, o da quelle, posseduta/e alla nascita. In questo caso, che appare potersi porre sempre più di frequente in una fase di crescenti flussi migratori, deve ritenersi che il *conflict mobile* che è suscettibile di porsi debba essere risolto, come già si è osservato parlando del diritto al nome delle persone in genere, in ossequio al principio della continuità del nome, per cui la legge della nuova cittadinanza del figlio troverà applicazione solo in relazione a situazioni prodottesi posteriormente all'acquisto della nuova cittadinanza, come ad esempio nell'ipotesi in cui questo avesse a contrarre matrimonio o un'unione civile, o avesse a propria volta dei figli. Questa è la soluzione alla quale, del resto, si è attenuto il Ministero dell'interno italiano nella circolare del 2013 relativa all'indicazione del nome dell'interessato nei decreti di concessione della cittadinanza italiana, alla quale si è fatto riferimento poc'anzi<sup>32</sup>.

### *5. Diritto alla continuità del nome e incidenza delle sue limitazioni sulla libertà di circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea*

Come è stato rilevato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 13 novembre 2015 alla quale si è fatto riferimento in precedenza, la continuità internazionale del nome di una persona si presenta, nel contesto specifico dell'Unione europea, strumentale anche all'attuazione della libertà di circolazione delle persone. È noto in proposito come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia da tempo teso a derivare in via interpretativa dal diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare liberamente tra gli Stati membri un principio di mutuo riconoscimento degli *status* personali e familiari validamente acquisiti in un altro Stato membro. Per effetto di tale principio deve tendenzialmente escludersi il diritto degli altri Stati membri nei quali tali *status* siano fatti vale-

<sup>31</sup> Questa possibilità è prevista dall'art. 3 della legge olandese del 3 luglio 1989, recante norme di conflitto in materia di nomi e cognomi: si veda in proposito A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco*, cit., p. 590 s.

<sup>32</sup> Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare del 23 dicembre 2013, prot. n. 0014424, cit.

re di sottoporli ad una diversa valutazione alla stregua del diritto individuato come applicabile in base alle proprie norme di diritto internazionale privato o in base a proprie norme materiali interne, salvo che l'applicazione di queste ultime si imponga per ragioni imperative di interesse generale. Ciò sull'assunto che, affinché la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione sia effettiva, questi debbano godere del diritto di spostarsi da uno Stato membro all'altro mantenendo il proprio *status* personale e familiare – del quale il nome, come già osservato, costituisce una componente essenziale – così come acquisito nel proprio Stato membro d'origine<sup>33</sup>.

Il principio del mutuo riconoscimento degli *status* personali e familiari all'interno dell'Unione europea è stato sviluppato sinora dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza proprio con riferimento al diritto al nome, in particolare nelle ben note sentenze *Garcia Avello*<sup>34</sup> e *Grunkin e Paul*<sup>35</sup>. Tale principio, così come declinato nella giurisprudenza comunitaria, non appare tuttavia poter operare incondizionatamente né tradursi rigidamente in un obbligo per le autorità dello Stato membro nel quale i soggetti interessati vadano a trasferirsi di applicare senz'altro al rapporto che viene in considerazione, nella specie al cognome dei figli, la legge del paese nel quale tale cognome si è formato. Infatti, in entrambe tali sentenze, pur nella relativa diversità delle fattispecie che ne formavano oggetto, l'approccio della Corte si è rivelato essenzialmente basato sul dato materiale, costituito dal fatto che ai figli degli interessati potesse essere consentito di mantenere la formulazione del proprio cognome così come acquisita nello Stato membro assunto come riferimento, sembrando la Corte prescindere dal profilo internazionalprivatistico del diritto in base al quale quella data formulazione del cognome era stata determinata<sup>36</sup>.

Con specifico riferimento al caso *Garcia Avello*, deve essere osservato che il diritto del ricorrente nel procedimento innanzi ai giudici belgi di veder trascritto il cognome dei figli così come composto in base al diritto dello Stato membro assunto come riferimento, la Spagna, del quale i minori interessati possedevano la cittadinanza unitamente a quella belga, era stato invocato sul-

<sup>33</sup> Si vedano in proposito, tra gli altri, G. Rossolillo, *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, 2002, p. 223 ss.; H.-P. Mansel, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums*, in *Rabels Zeitschr. für ausländisches und int. Privatrecht*, 2006, p. 651 ss.; spec. p. 682 ss.; L. Tomasi, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, Padova, 2007, p. 55 ss.; A. Bucher, *La dimension sociale du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit int. de la Haye*, vol. 341, 2009, p. 360 ss.; R. Baratta, *La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales*, ivi, vol. 348, 2010, p. 253 ss., p. 413 ss.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 439 s.

<sup>34</sup> Corte giust. CE, sent. 2 ottobre 2003, in causa C-148/02, *Garcia Avello c. Stato belga*, in *Raccolta*, 2003, p. I-11613 ss.

<sup>35</sup> Corte giust. CE, sent. 14 ottobre 2008, in causa C-353/06, *Grunkin e Paul*, in *Raccolta*, 2008, p. I-7639 ss.

<sup>36</sup> Si veda in particolare L. Tomasi, *La tutela degli status familiari*, cit., p. 235 ss.

la base della cittadinanza dell'Unione e del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, indipendentemente dall'esercizio effettivo della libertà di circolazione delle persone, dato che i minori in questione erano nati in Belgio e vi avevano sempre risieduto<sup>37</sup>. Diversa, sotto questo profilo, e più concretamente legata all'esercizio della libertà di circolazione, si rivelava la vicenda relativa al caso *Grunkin e Paul*, in cui, similmente a quanto avveniva nel caso *Heidecker-Tiemann*, che era stato sottoposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il diverso profilo della tutela del diritto alla continuità del nome come parte del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea<sup>38</sup>, i genitori del minore invocavano il diritto a veder trascritto il cognome del figlio nei registri tedeschi dello stato civile così come esso risultava formulato in Danimarca, paese nel quale il minore, cittadino tedesco come entrambi i genitori, era nato e nel quale risiedeva dalla nascita<sup>39</sup>.

Nondimeno, anche in questo caso la valutazione della Corte di giustizia si è basata unicamente su considerazioni di carattere materiale, evidenziando l'ostacolo all'esercizio della libertà di circolazione che derivava dal rifiuto delle autorità tedesche di trascrivere il nome del minore così come formulato nello Stato membro di nascita e di residenza di quest'ultimo. La Corte di giustizia ha infatti preso in considerazione la legge tedesca, in base alla quale le autorità tedesche ritenevano di dover determinare il nome del bambino in quanto cittadino tedesco (secondo l'art. 10, n. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile tedesco), unicamente dal punto di vista materiale degli ostacoli derivanti dall'applicazione fattane in concreto dalle autorità tedesche per l'esercizio della libertà di circolazione dell'interessato, senza affrontare il profilo della rilevanza in proposito, dal punto di vista internazionalprivatistico, del criterio di collegamento della cittadinanza<sup>40</sup>.

Nella giurisprudenza successiva della Corte di giustizia relativa al diritto al

<sup>37</sup> Si veda Corte giust. CE, *Garcia Avello c. Stato belga*, cit., par. 35 ss. Si vedano in proposito, tra gli altri, G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 210 ss.; L. Tomasi, *La tutela degli status familiari*, cit., p. 107 s.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 440, in nota; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, cit., p. 83 ss., spec. p. 87 ss.

<sup>38</sup> Corte EDU, dec. 6 maggio 2008, ricorso n. 31745/02, *Heidecker-Tiemann v. Germany*. Si vedano al riguardo L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2009, p. 891 ss., p. 898 s.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 441 s.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 102 ss., spec. p. 104. Si veda anche il contributo di E. Ardito, *Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità*, in questo volume, p. 77 s.

<sup>39</sup> Si veda Corte giust. CE, *Grunkin e Paul*, cit., par. 14 ss.

<sup>40</sup> Ivi, par. 21 ss. Si vedano in proposito G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 214 ss.; con riferimento alle conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs re-

nome, l'iniziale approccio di netta prevalenza degli obiettivi inerenti alla cittadinanza dell'Unione ed alla libertà di circolazione delle persone sulle esigenze dei singoli Stati membri di imporre il rispetto di proprie norme interne che traducono determinate concezioni proprie dei rispettivi ordinamenti è sembrato subire un qualche temperamento. Infatti, nella sentenza *Sayn-Wittgenstein*<sup>41</sup>, relativa, pur sempre, non già alla determinazione del cognome dei figli minori, bensì al diritto di una persona adulta di utilizzare il proprio cognome nella formulazione con la quale lo aveva acquisito per adozione in un altro Stato membro, la Corte ha ritenuto che possa considerarsi giustificata una limitazione della libertà di circolazione delle persone derivante dall'applicazione di una norma nazionale dello Stato membro del quale la persona interessata è cittadina. Ciò nella misura in cui la norma in questione tuteli un interesse da considerarsi essenziale per lo Stato in questione, e a condizione che la limitazione non sia da considerarsi sproporzionata rispetto al fine legittimo da perseguire.

Nella specie, le disposizioni della legge austriaca che venivano in considerazione, contenute nella legge sull'abolizione della nobiltà adottata all'indomani della nascita della Repubblica austriaca a seguito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, impedivano sostanzialmente all'interessata, cittadina austriaca, di usare il proprio cognome così come era formulato secondo il diritto di un altro Stato membro, la Germania, nel quale la stessa lo aveva acquisito per adozione e nel quale risiedeva. Ciò in quanto tale formulazione del cognome, contenente l'esplicita menzione del relativo titolo nobiliare (*Fürstin von Sayn-Wittgenstein*), contrastava con norme da considerarsi espressione di principi di ordine pubblico dello Stato austriaco<sup>42</sup>. Anche in questo caso, per quanto nella ricostruzione degli elementi della fattispecie contenuta nella sentenza della Corte di giustizia sia dato conto anche delle pertinenti norme di diritto internazionale privato, tanto austriache quanto tedesche, le quali concordemente richiamano in materia di diritto al nome la legge nazionale della persona interessata – che, come si è rilevato, era cittadina austriaca – la Corte di giustizia appare trascurare tale profilo, basando invece le proprie conclusioni sul carattere di ordine pubblico dei principi sottesi alla legge austriaca sull'abolizione della nobiltà e sulla loro corrispondenza a un più generale principio di eguaglianza, da ricondursi tra i principi generali di diritto propri della stessa Unione europea e codificati nella relativa Carta dei diritti fondamentali.

lativamente alla causa in questione, L. Tomasi, *La tutela degli status familiari*, cit., p. 108 ss.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 89 ss.

<sup>41</sup> Corte giust. UE, sent. 22 dicembre 2010, in causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien*, in *Raccolta*, 2010, I-13693 ss. Si veda in proposito C. Campiglio, *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia familiare*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2015, p. 279 ss., spec. p. 283 ss.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 91 ss.

<sup>42</sup> Corte giust. UE, *Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien*, cit., par. 81 ss.



Nella stessa scia si colloca, peraltro, anche la successiva sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Bogendorff von Wolffersdorff*<sup>43</sup>, nel quale similmente veniva in questione la compatibilità con il godimento dei diritti inerenti alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione delle persone del rifiuto opposto da uno Stato membro, la Germania, alla richiesta di trascrizione nei propri registri dello stato civile del nome di una persona così come formato in un altro Stato membro. Benché anche in questo caso si ponesse un problema di giustificazione dell'ostacolo opposto col rifiuto in termini di contrarietà a norme considerate di ordine pubblico, relative anche in questo caso all'inclusione nel cognome di titoli e particelle rivelatrici di origine nobiliare, la fattispecie presentava alcuni rilevanti tratti di differenziazione rispetto al caso oggetto della precedente sentenza appena richiamata. Deve infatti essere considerato, da una parte, che, laddove nel caso *Sayn-Wittgenstein* l'interessata aveva acquistato il cognome di cui invocava il riconoscimento per effetto di un oggettivo mutamento del suo *status* personale e familiare determinato da un provvedimento di adozione pronunciato in un altro Stato membro, in quest'ultimo caso la formulazione del nome e cognome di cui l'interessato chiedeva il riconoscimento era stata acquistata dall'interessato in un diverso Stato membro, del quale era parimenti cittadino, indipendentemente da qualsiasi mutamento del proprio *status* personale e familiare, bensì a seguito di una propria espresa istanza di modificazione del proprio nome e cognome presentata alle autorità dell'altro Stato membro per motivi di pura convenienza personale, in circostanze nelle quali una simile istanza non sarebbe stata passibile di accoglimento in Germania<sup>44</sup>. Dall'altra, la situazione si presentava diversa anche dal punto di vista del diritto materiale dello Stato membro che opponeva il rifiuto al riconoscimento, posto che laddove in Austria la legge sull'abolizione della nobiltà vieta in termini assoluti il porto di titoli e particelle nobiliari, in Germania le disposizioni pertinenti della Costituzione di Weimar, richiamate dalla Legge fondamentale, nel vietare la concessione di nuovi titoli nobiliari, consentono invece, come del resto evidenziato anche dal precedente caso *Sayn-Wittgenstein*, il porto di titoli e particelle nobiliari preesistenti alla stregua di parte del cognome delle persone interessate. Diversa, appariva quindi, inevitabilmente, nei due casi, l'incidenza del pur comune principio di eguaglianza<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Corte giust. UE, sent. 2 giugno 2016, in causa C-438/14, *Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe*, ECLI:EU:C:2016:401. Si vedano in proposito S. Marino, *Il diritto all'identità personale e la libera circolazione delle persone nell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 797 ss., spec. p. 804 s.; G. Rossolillo, *Changement volontaire du nom, titres nobiliaires et ordre public: l'arrêt Bogendorff von Wolffersdorff*, in *Eur. Papers*, 2016, p. 1205 ss.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 97 s.

<sup>44</sup> Corte giust. UE, *Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe*, cit., par. 52 ss.

<sup>45</sup> Ivi, par. 64 ss.



Per di più, nel caso *Bogendorff von Wolffersdorff* si poneva un ulteriore profilo suscettibile di ricadute sulla tutela della vita privata e familiare, costituito dal fatto che la figlia dell'interessato era stata nel frattempo iscritta alla nascita nei registri dello stato civile in Germania, in esito a un contenzioso intervenuto con i relativi uffici, col cognome risultante dalla modifica del cognome paterno che l'interessato aveva ottenuto nell'altro Stato membro. Conseguentemente, il rifiuto delle autorità tedesche di provvedere alla trascrizione della modifica corrispondente relativamente al cognome dell'interessato, come in precedenza iscritto nei registri stessi, comportava una inopportuna discordanza nella formulazione del cognome del padre rispetto a quello della figlia, suscettibile di ingenerare dubbi presso terzi in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, con conseguente potenziale ostacolo tanto per il padre quanto per la figlia nell'esercizio del diritto alla libertà di circolazione<sup>46</sup>. La Corte di giustizia, affrontando la problematica nella medesima ottica squisitamente materiale di un bilanciamento tra l'obiettivo di favorire la libertà di circolazione delle persone da un lato e il rispetto delle esigenze imperative dello Stato membro interessato dall'altra, ha finito, piuttosto singolarmente, col rimettere tale bilanciamento, con riferimento alle circostanze peculiari del caso di specie, al giudice nazionale, considerandolo maggiormente in grado di operare tale valutazione, alla luce della peculiarità degli elementi di diritto e di fatto propri dello Stato membro interessato che venivano in considerazione nella fattispecie<sup>47</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

Nelle pronunce che si sono appena esaminate la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla questione del diritto alla continuità transfrontaliera del nome di una persona nel quadro dell'interpretazione delle norme primarie dell'Unione in materia di cittadinanza dell'Unione europea, di divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e di libertà di circolazione delle persone, in relazione a situazioni in cui si poneva un problema sintetizzabile in termini di mutuo riconoscimento tra diversi Stati membri dell'Unione stessa. Ciò in parte giustifica l'approccio squisitamente materiale adottato dalla Corte di giustizia, volto a valutare – come evidenziato particolarmente dalle sentenze *Sayn-Wittgenstein* e *Bogendorff von Wolffersdorff* – se la limi-

<sup>46</sup> Ivi, par. 46.

<sup>47</sup> Ivi, par. 78 ss. Si vedano al riguardo S. Marino, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 805; G. Rossolillo, *Changement volontaire du nom*, cit., p. 1209, sottolineando come la Corte di giustizia sia parsa nondimeno incline ad orientare in senso restrittivo la valutazione del giudice nazionale in ordine alla legittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile tedesco alla richiesta dell'interessato.

tazione opposta dallo Stato membro chiamato a dare continuità al nome di una persona si rivelasse perseguire una finalità avente al tempo stesso carattere imperativo per lo Stato membro considerato, ma anche carattere legittimo e meritevole di essere perseguito dal punto di vista dell'ordinamento stesso dell'Unione europea<sup>48</sup>.

In quest'ottica, lo spazio riservato a considerazioni di carattere internazionaleprivatistico è pressoché assente, come appare reso evidente dal fatto che le norme di diritto internazionale privato pertinenti degli Stati membri interessati si presentano appena menzionate nella descrizione del quadro normativo di diritto interno nel quale la singola fattispecie si colloca, e ad esse non viene attribuita specifica rilevanza nell'economia delle decisioni della Corte di giustizia<sup>49</sup>.

Sicuramente diversa è l'ottica nella quale si è mossa la Corte europea dei diritti dell'uomo nella relativa giurisprudenza che si è soffermata sul diritto alla continuità internazionale del nome di una persona come parte del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare<sup>50</sup>. Deve, infatti, considerarsi che in tale giurisprudenza, come nel sistema della Convenzione europea che essa riflette, l'obiettivo di fondo è costituito dalla protezione dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione, la quale, come si osserva comunemente, non dà vita ad un ordinamento proprio, all'interno del quale si possano instaurare delle dinamiche di mutuo riconoscimento del tipo che si è visto con riferimento all'ordinamento dell'Unione europea.

Al tempo stesso, i requisiti ai quali la Convenzione europea subordina la legittimità delle ingerenze degli Stati contraenti nel diritto al rispetto della vita privata e familiare comportano che il modo di essere del diritto interno dello

<sup>48</sup> Corte giust. UE, Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien, cit., par. 86 ss., 89 ss. e 92 ss.; Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe, cit., par. 70 s.

<sup>49</sup> Le pertinenti norme di diritto internazionale privato degli Stati membri interessati in materia di diritto al nome figurano infatti richiamate unicamente nelle parti introduttive delle sentenze della Corte di giustizia che si sono esaminate, o, eventualmente, nel discutere marginalmente delle posizioni sostenute dai governi degli Stati membri interessati nelle osservazioni da essi presentate alla Corte: si veda, rispettivamente, Corte giust. CE, Garcia Avello c. Stato belga, cit., par. 6 ss.; Grunkin e Paul, cit., par. 3, 30 ss.; Corte giust. UE, Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien, cit., par. 9 ss., 16 ss.; Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe, cit., par. 6 ss., 18, 21 ss. Si veda, nel senso di una sostanziale neutralità dell'approccio adottato dalla Corte di giustizia nelle pronunce citate relativamente al contenuto delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri nella materia considerata, S. Marino, *Il diritto all'identità personale*, cit., 805.

<sup>50</sup> Si vedano in particolare Corte EDU, dec. 6 maggio 2008, ricorso n. 31745/02, Heidecker-Tiemann v. Germany, cit., par. 1 della parte in diritto; Corte EDU, sent. 9 novembre 2010, ricorso n. 664/06, Losonci Rose et Rose c. Suisse, par. 37 ss. Si vedano al riguardo L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, cit., p. 898 s.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 441 s.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 100 ss. Si veda il contributo di E. Ardito, *Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 77 s.

Stato contraente considerato acquisti sensibile rilevanza, ivi inclusa la dimensione internazionalprivatistica, nell'economia delle pronunce della Corte europea. Infatti, il primo requisito che tali ingerenze devono soddisfare consiste nell'essere esse previste dalla legge, e nella valutazione di tale presupposto rientra inevitabilmente anche ed innanzitutto l'applicabilità in relazione al caso concreto della legge che le prevede.

Ulteriore elemento che rende la Corte europea maggiormente sensibile nei confronti delle diverse posizioni dei singoli Stati contraenti è dato dal margine di apprezzamento che essa tende a riconoscere ad essi, particolarmente con riferimento a questioni dibattute, relativamente alle quali sia difficile riscontrare un'ampia condivisione di soluzioni. Ciò, ancora una volta, riflette l'assenza, nel sistema della Convenzione europea, di un *corpus* più ampio di norme comuni, paragonabile a quello che sussiste nel diverso contesto dell'Unione europea, e la sensibilmente più vasta, tendenzialmente meno omogenea e certamente non altrettanto integrata platea degli Stati contraenti.

Pur sempre, deve osservarsi che la differenza che è dato rilevare tra gli approcci delle due Corti è destinata in prospettiva ad essere almeno in parte colmata, alla luce del ruolo significativo che all'interno dell'Unione europea è andata assumendo la tutela dei diritti fondamentali. In proposito, per quanto, come è noto, a seguito del parere n. 2/13 della Corte di giustizia dell'UE il cammino dell'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo abbia subito una almeno temporanea battuta d'arresto<sup>51</sup>, deve pur sempre rilevarsi che i diritti fondamentali così come tutelati dalla Convenzione europea formano comunque parte, benché in via indiretta, del diritto dell'Unione, sia in virtù del richiamo che ad essi è fatto nell'art. 6, par. 3, del Trattato UE al fine di definire il contenuto materiale dei principi generali del diritto dell'Unione in materia, sia in virtù della recezione che di tali diritti è fatta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ad essa, come è noto, l'art. 6, par. 1, dello stesso Trattato UE attribuisce valore di fonte primaria dell'ordinamento dell'Unione, e la Carta stessa contiene al suo interno un apposito richiamo, per quei diritti fondamentali che ricevono una tutela coincidente nei due strumen-

<sup>51</sup> Corte giust. UE, parere n. 2/13 del 18 dicembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. Si veda no in proposito, tra gli altri, E. Cannizzaro, *Unitarietà e frammentazione delle competenze nei rapporti fra l'ordinamento dell'Unione e il sistema della Convenzione europea: in margine al parere della Corte di giustizia 2/2013*, in *Dir. Unione eur.*, 2015, p. 623 ss.; F. Cherubini, *Qualche riflessione in merito alle prospettive di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce del parere 2/13 della Corte di giustizia*, in *Studi sull'integrazione eur.*, 2015, p. 243 ss.; C. Zanghì, *La mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di giustizia*, in *Ordine int. e dir. umani*, 1/2015, p. 129 ss., URL: <[https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/9\\_Zanghi%CC%80-CEDU.pdf](https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/9_Zanghi%CC%80-CEDU.pdf)> [ultimo accesso: 15/09/2025]; S. Vezzani, *L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Riflessioni all'indomani del parere 2/13 della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 68 ss.

ti, alle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea così come interpretate ed applicate nella giurisprudenza della Corte europea<sup>52</sup>.

In relazione ai due diversi approcci in materia di tutela del diritto al nome, e più specificamente della continuità del nome stesso, propri delle due Corti europee, deve essere osservato che le regole di diritto internazionale privato degli Stati membri in questa materia, siano esse, come per l'Italia e gli altri tre Stati contraenti, contenute nella Convenzione di Monaco del 1980, siano esse, per gli altri, di fonte interna, sono destinate a coordinarsi con le regole di carattere materiale proprie della Convenzione europea da una parte, e del diritto dell'Unione europea dall'altra, così come esse sono rispettivamente interpretate ed applicate nella giurisprudenza della Corte europea e della Corte di giustizia. Tanto le regole che quest'ultima Corte ha desunto in via interpretativa dalle norme primarie dei Trattati in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione, quanto le regole elaborate dall'altra sulla base delle disposizioni della Convenzione europea in materia di limitazioni ammissibili al godimento dei diritti tutelati, non sono infatti idonee a sostituirsi alle tradizionali regole e meccanismi propri del diritto internazionale privato, nella loro particolare declinazione che, in materia di diritto al nome, ricevono nelle norme, di matrice convenzionale o statale, proprie dei singoli paesi europei.

Rispetto all'operare delle regole di diritto internazionale privato, infatti, così come, peraltro, nei confronti delle regole di diritto sostanziale che, per tramite delle prime, vengono individuate come applicabili alla determinazione del nome di una persona, le norme sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare, da una parte, e le norme sulla libertà di circolazione delle persone e la cittadinanza europea, dall'altra, appaiono invece destinate ad operare, come emerge dall'analisi della giurisprudenza delle due Corti europee, quali correttivi sul piano delle soluzioni materiali alle quali l'applicazione delle regole di diritto internazionale privato è suscettibile di portare<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Si veda l'art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, peraltro, non preclude che l'Unione possa concedere una tutela più ampia ai diritti in questione. Si veda anche, con riferimento all'ambito di applicazione delle norme della Carta in materia familiare, avuto riguardo ai limiti della competenza dell'Unione in materia familiare, C. Campiglio, *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia familiare*, cit., p. 286 ss.

<sup>53</sup> Si vedano in questo senso, tra gli altri, V. Heuzé, *De la compétence de la loi du pays d'origine en matière contractuelle, ou l'anti-droit européen*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 393 ss.; A. Bucher, *La dimension sociale du droit international privé*, cit., p. 381; J. Meeusen, *Who is Afraid of European Private International Law?*, in G. Venturini, S. Bariatti (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 685 ss., spec. p. 695 ss.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 445 s.; F. Marongiu Buonaiuti, *La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2016, p. 49 ss., p. 84 ss.; S. Marino, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 805.